



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

All. n. 1



CORTE DEI CONTI



0001149-02/04/2013-SC_PUG-T75-P

Al Presidente del Consiglio
comunale del Comune di
Galatina (LE)

Al Sindaco del Comune di
Galatina (LE)

→ All'Organo di Revisione del
Comune di Galatina (LE)

Oggetto: Pronuncia ex art. 148 bis del d.lgs n. 267/2000.

Si trasmette copia della deliberazione n. 63/PRSP/2013 adottata dalla
Sezione Regionale di Controllo per la Puglia nell'adunanza del 26 febbraio 2013.



Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Marialuce Sciannameo)

Marialuce Sciannameo

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T75



DOC. INTERNO N.30377141 del 28/03/2013



DELIBERAZIONE N. 63 /PRSP/2013

REPUBBLICA ITALIANA

La
Corte dei conti
in

Sezione regionale di controllo per la Puglia



composta dai magistrati:

Presidente di Sezione	Raffaele Del Grosso	Presidente
Consigliere	Michele Grasso	
I Referendario	Luca Fazio	
I Referendario	Stefania Petrucci	
I Referendario	Chiara Vetro	
Referendario	Marco Di Marco	Relatore



a seguito dell'adunanza pubblica del 26 febbraio 2013 ha assunto la seguente deliberazione;

Visti:

- l'art. 100 della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
- la legge 21 marzo 1953, n. 161 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e ss. mm. ii.;
- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
- l'art. 10 della Costituzione e l'art. 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 104 del TCE);



- la legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 166 e seguenti;
- le Linee guida e i relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166-168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, approvate in relazione al Rendiconto della gestione 2010 dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 2/SEZAUT/2011 del 29/04/2011;

Vista la relazione compilata dall'organo di revisione del comune di Galatina (LE) pervenuta alla Sezione regionale di controllo per la Puglia in data 5 marzo 2012;

Vista la nota di chiarimenti dell'organo di revisione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 9/13 che ha deferito la questione all'odierno esame collegiale della Sezione;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Udita la relazione del magistrato istruttore Dr. Marco Di Marco;

Uditi gli interventi dei rappresentanti dell'Amministrazione in persona dell'assessore comunale e del responsabile del Settore finanziario;

Vista la memoria illustrativa del comune di Galatina del 20 febbraio 2013 pervenuta a mezzo FAX;

Ritenuto in

FATTO

1. In data 5 marzo 2012 perveniva la relazione dell'organo di revisione del comune di Galatina (LE) sul rendiconto 2010 redatta ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L. 266/2005 in conformità alle linee guida approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti in data 20 aprile 2011 con deliberazione n. 2/AUT/INPR.

Con nota istruttoria del 31 maggio 2012, indirizzata all'organo di revisione e all'Amministrazione comunale, si chiedevano chiarimenti e precisazioni.

L'Organo di revisione del comune di Galatina riscontrava le richieste istruttorie con note del 25 luglio e 8 ottobre 2012.

In data 31.01.2013 il magistrato istruttore depositava le osservazioni finali successivamente inviate all'amministrazione comunale in allegato all'ordinanza di convocazione.

2. All'esito dell'istruttoria venivano rilevate le criticità di seguito riportate:

- a) tardiva approvazione del rendiconto di gestione;
- b) elevata incidenza sull'avanzo di amministrazione dei residui attivi di notevole vetustà (anteriori al 2006) connessa al loro modesto indice di realizzazione;
- c) totale mancanza di riscossioni da accertamenti tributari per recupero ICI;
- d) destinazione delle risorse derivanti dalla diminuzione delle rate di ammortamento a seguito della rinegoziazione di mutui.

3. Il rendiconto di gestione è stato approvato in data 30 novembre 2011 ben oltre il termine del 30 aprile previsto dall'art. 151, co. 7 del D. Lgs. 267/00 (TUEL).

Sul punto l'amministrazione ha spiegato che le ragioni sono "imputabili a problematiche di natura politica".

3.1 Nella nota fax del 20 febbraio si specificava che l'attuale Amministrazione si è insediata nel mese di giugno 2012. Inoltre, si precisava che "l'Ufficio aveva predisposto per tempo l'elaborato contabile e che l'Organo di Revisione ne aveva più volte sollecitato l'approvazione ad parte del Consiglio comunale. Soltanto in data 28.09.2011 la Giunta comunale provvedeva ad approvare la relazione illustrativa che accompagna il Conto. Successivamente, in data 5/10/2011 il Consiglio comunale procedeva alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio tenuto conto anche di detta Relazione illustrativa".

4. Con riferimento al punto sub b) la relazione del magistrato istruttore evidenziava che dall'esame della gestione dei residui era emersa la presenza di residui attivi ante 2006 dei Titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) di notevole consistenza.



L'analisi della vetustà dei residui attivi dei Titoli I e III conservati nel conto del bilancio 2010 (incidenza dei residui ante 2006 sul totale dei residui) evidenziava i seguenti risultati:

Tab. 1

Titolo	Residui ante 2006	Totale residui provenienti dalla gestione residui	Indice di vetustà
Titolo I	1.152.820,15	3.122.779,43	36.92%
Titolo III	467.942,77	1.155.472,30	40.50%
Totale	1.620.762,92	4.278.251,73	37.88%



I residui in parola presentano, inoltre, anche uno scarso indice di realizzazione così come emerge dalla colonna n. 6 della Tab. 2.

Tab. 2

Titolo	Residui conservati al 31.12.2009	Residui stralciati o cancellati	Residui riscossi	Residui da riscuotere al 31.12.10	Indice di realizzazione al 31.12.10	Residui eliminati con il consuntivo 2011	Residui da riscuotere al 31.12.11
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo I	1.299.778,71	72.474,62	74.483,94	1.152.820,15	5.73%	397.563,68	755.256,47
Titolo III	467.942,77			467.942,77	-	118.931,12	349.011,65
Totale	1.767.721,48	72.474,62	74.483,94	1.620.762,92	4.21%	516.494,80	1.104.268,12

I dati relativi ai residui in discorso sono stati valutati unitamente a quelli riguardanti la consistenza e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Al riguardo la relazione di deferimento evidenziava che:

- La massa dei residui ante 2006 presenta un importo (€ 1.620.762,92) ampiamente superiore all'ammontare del risultato di amministrazione accertato al 31 dicembre 2010 pari ad € 35.934,66.
- Nel corso dell'esercizio 2010 è stato utilizzato l'intero avanzo di amministrazione rinveniente dall'esercizio precedente con la seguente destinazione: € 62.257,46 per il finanziamento della spesa in conto corrente; € 62.367,81 per il finanziamento della spesa in conto capitale.
- Nel corso del successivo esercizio 2011 è stato applicato l'intero avanzo di amministrazione 2010.

4.1 Nella memoria del 20 febbraio il comune di Galatina comunicava che in fase di approvazione del consuntivo 2011 si è proceduto alla cancellazione di

parte dei residui in commento per un importo complessivo di € 516.494,80 così come emerge dalla colonna n. 7 della precedente Tab. 2.

~~L'amministrazione comunale, inoltre, precisava che tra i residui del Titolo III è conservato un credito di € 177.000,00 nei confronti della società partecipata Centro Salento Ambiente Spa con la quale è in essere un contenzioso.~~

Infine, si assicurava che l'attività di revisione dei residui attivi di scarsa esigibilità è continuata anche nel corso dell'anno 2012 e che i relativi risultati verranno evidenziati con l'approvazione del relativo rendiconto.

5. Con riferimento al punto sub c) la relazione del magistrato istruttore evidenziava la totale mancanza di riscossioni da accertamenti tributari per recupero ICI. Infatti, a fronte di accertamenti ICI pari ad Euro 263.250,00 non è stata realizzata alcuna riscossione.

Sul punto l'amministrazione ha comunicato che tali accertamenti "sono relativi a nuove aree edificabili risultanti dal piano regolatore per le quali è in corso un contraddittorio con gli interessati, in quanto alcune aree sono destinate a comparti edificatori che contemplano la realizzazione di strade, verde pubblico ed altre opere di pubblica utilità che non soggiacciono al pagamento dell'ICI".

5.1 Nella relazione di deferimento si rilevava, infine, che le criticità relative alla riscossione delle entrate (riscossione dei residui di cui al precedente punto n. 4 e riscossione degli accertamenti tributari di cui al presente punto) si ripercuotono negativamente sulle disponibilità liquide del comune. Infatti, come già rilevato da questa Sezione per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, anche nel 2010 e nel 2011 l'ente ha fatto un massiccio ricorso all'anticipazione di tesoreria: 195 giorni nel 2010 e 160 giorni nel 2011.

5.2 Nella nota del 20 febbraio il sindaco comunicava che "la fase di contraddittorio (con i contribuenti) si è conclusa con l'emissione di avvisi di pagamento per un importo pari a circa € 244.000,00. La differenza tra le somme accertate nel 2010, pari ad € 263.250,00 e gli avvisi di pagamento emessi saranno stralciate con l'approvazione del rendiconto 2012".

5.3 Con riferimento alla situazione della liquidità dell'ente l'Amministrazione osservava che essa risulta influenzata, principalmente, dalla tempistica con cui



avvengono le erogazioni dei trasferimenti statali e dai ritardi con cui i contribuenti effettuano il versamento dei principali tributi (ICI e TIA).

6. Nel corso del 2010 l'Ente ha proceduto alla rinegoziazione di numerosi mutui a tasso fisso concessi dalla Cassa DDPP.

L'operazione è stata effettuata ai sensi della circolare della Cassa DDPP n. 1278 del 21 settembre 2010.

Nella seguente tabella i dati di sintesi dell'operazione:

Tab. 3

Numero muti rinegoziati	48
Capitale rinegoziato	4.105.946,44
Rata annuale ante rinegoziazione	771.909,26
Rata annuale post rinegoziazione	406.159,36
Interessi complessivi ante rinegoziazione	969.675,92
Interessi complessivi post rinegoziazione	1.986.443,96



Nel corso dell'istruttoria l'Amministrazione comunicava che "la rinegoziazione ha interessato i mutui con debito residuo non inferiore ad Euro 10.000,00, durata residua non superiore ai 10 anni e con tassi rinegoziati inferiori ai tassi originari. Circa le risorse conseguenti alla riduzione delle rate di ammortamento, considerato che trattasi di economie relative ad interessi passivi, l'Ente ha optato per il loro impiego nel mantenimento degli stessi standards qualitativi dei servizi erogati alla collettività. Ciò ha consentito di evitare il ricorso ad un aumento della pressione fiscale sui contribuenti tenuto conto, anche, della continua riduzione dei trasferimenti erariali".

6.1 Nella nota FAX del 20 febbraio il sindaco confermava quanto già emerso in sede istruttoria: la destinazione a spesa corrente dei risparmi di spesa derivanti dall'operazione di rinegoziazione si è resa necessaria per fronteggiare i tagli dei trasferimenti statali senza dover aumentare la pressione fiscale ovvero ridurre gli interventi nel campo del lavoro e del welfare.

Inoltre, l'Amministrazione ha aggiunto che "pur riconoscendo un costo aggiuntivo a carico dei bilanci futuri, vi è anche da considerare che l'impatto di detto onere potrà risultare meno pesante tenuto conto del periodo di rinegoziazione pari a 15 anni e dell'andamento del processo inflazionistico".

Considerato in



DIRITTO

A. Il controllo effettuato da questa Sezione regionale è stato avviato ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 2013 ha abrogato il comma 168 dell'art. 1 della citata legge 266/05.

Al contempo, l'art. 3, comma 1 lett. e) del D.L. 174/12 ha introdotto l'art. 148-bis del D. Lgs. 267/2000 che ha precisato i contenuti dell'attività intestata alla Corte dei conti stabilendo che le Sezioni regionali effettuano il controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti degli enti locali *"per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*.

Inoltre, il comma 3 del medesimo art. 148-bis ha previsto che *"l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento"*.

B. Con riferimento alla prima questione in esame, concernente l'approvazione del conto del bilancio avvenuta in data 30 novembre 2011, il Collegio accerta la violazione dell'art. 151, co. 7 e dell'art. 227, co. 2 del TUEL ai sensi dei quali l'approvazione del rendiconto deve avvenire entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo.

In ripetute occasioni (crf. da ultimo la deliberazione n. 110/PRSP/2012) questa Sezione ha evidenziato che la tempestiva approvazione del rendiconto di

gestione non costituisce adempimento di un obbligo avente carattere meramente formale. Infatti, la mancata conoscenza dell'effettiva situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente, impedisce di pianificare correttamente la futura attività amministrativa e, eventualmente, di assumere i necessari provvedimenti di competenza degli organi titolari delle funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

Si aggiunga che, nel caso di specie, il ritardo con cui il comune di Galatina ha provveduto all'approvazione del consuntivo ha pregiudicato anche la correttezza della manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2011 deliberata dal Consiglio comunale in data 5 ottobre 2011 sulla base di dati di preconsuntivo privi del carattere di ufficialità e definitività.

L'importanza del rispetto del termine per l'approvazione del consuntivo all'intero del sistema contabile degli enti locali è testimoniato dal comma 2 bis dell'art. 227 TUEL, recentemente introdotto dal Decreto Legge 174/2012 in corso di conversione, ai sensi del quale "in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 141" (scioglimento del consiglio comunale).

C. L'esame della gestione residui ha evidenziato la conservazione nel conto del bilancio di una notevole quantità di residui attivi dei titoli I e III di anzianità superiore a 5 anni caratterizzati da uno scarso indice di riscossione.

L'andamento delle riscossioni dei residui più vetusti, evidenziata nella premessa in fatto, rende concreto il rischio che nel risultato di amministrazione dell'ente siano presenti, tra gli altri, crediti insussistenti o di dubbia esigibilità che potrebbero celare una situazione di disavanzo destinata ad emergere soltanto a seguito di una revisione straordinaria dei residui che porti alla loro eliminazione.

Tali considerazioni sono avvalorate dal fatto che il risultato di amministrazione è composto esclusivamente dai residui in discorso. Infatti, la massa dei residui attivi ante 2006 dei titoli I e III ammonta ad un importo (€ 1.620.762,92) enormemente superiore rispetto alla consistenza del risultato di amministrazione accertato al 31 dicembre 2010 (€ 35.934,66).





Inoltre, nel corso delle gestioni 2010 e 2011 è stato applicato l'intero avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto degli esercizi precedenti (rispettivamente, 2009 e 2010).

La particolare composizione dell'avanzo (costituito come detto da residui attivi vetusti e con un basso indice di realizzazione) deve indurre una maggiore cautela nella sua applicazione al bilancio di previsione, in ossequio al principio della prudenza.

Infatti, l'eventuale cancellazione di parte dei residui attivi potrebbe determinare una situazione di squilibrio poiché le spese finanziate con il predetto avanzo si rivelerebbero prive di copertura.

C.1 Le considerazioni fin qui svolte trovano piena conferma nel dato, comunicato dall'Amministrazione nella nota del 20 febbraio, relativo alla cancellazione dei residui attivi ante 2006 effettuata nel 2012 in fase di approvazione del consuntivo 2011.

Così come riportato nella colonna n. 7 della Tabella n. 2 della premessa, i residui attivi già esistenti alla data del 31.12.10 cancellati con il consuntivo 2011 ammontano ad € 516.494,80 e sono, pertanto, di importo ampiamente superiore all'avanzo 2010. Questa circostanza dimostra che il predetto risultato di amministrazione (pari ad € 35.934,66) è stato ottenuto "gonfiando" la consistenza dei residui attivi successivamente rivelatisi insussistenti e/o inesigibili.

C.2 I principi di sana gestione finanziaria raccomandano di conservare in bilancio soltanto i residui attivi che hanno una notevole probabilità di essere incassati al fine di evitare la formazione e l'utilizzo di un avanzo non corrispondente all'effettiva situazione finanziaria dell'Ente.

Sul punto l'art. 228 del TUEL dispone che: *"Prima dell'inserimento del conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui"*.

Il Collegio precisa che il controllo da effettuare annualmente per verificare le ragioni del mantenimento dei residui deve avere carattere sostanziale e non solo formale perché deve essere diretto ad accertare - oltre alla sussistenza

degli elementi in base ai quali si è proceduto all'accertamento del credito (titolo giuridico, debitore, quantificazione del credito) - anche se la riscossione sia ancora possibile.

D. Con riferimento alla questione indicata al punto sub c) è emerso che nel 2012 - a fronte di accertamenti contabili registrati nella competenza 2010 - erano ancora in corso di svolgimento da parte degli Uffici comunali verifiche in contraddittorio con i contribuenti finalizzate alla corretta quantificazione dell'imposta dovuta su nuove aree edificabili.

Inoltre, con la nota FAX del 20 febbraio l'Amministrazione comunale comunicava che alla data odierna sono stati emessi avvisi di pagamento per circa € 244.000,00 e che la differenza rispetto all'importo accertato di € 263.250,00 (pari ad € 19.250,00) sarà stralciata con l'approvazione del rendiconto 2012.

Ai sensi dell'art. 179 TUEL e del Principio contabile n. 2, punto 10 non è possibile procedere all'accertamento di entrate in assenza dei requisiti previsti dalla legge (esistenza di idonea documentazione che consenta di verificare la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, di individuare il debitore, di quantificare la somma da incassare e di individuare la data di scadenza).

Nel caso di specie, la Sezione riscontra la violazione delle norme appena citate in quanto l'ente ha proceduto all'accertamento contabile delle entrate da recupero dell'evasione tributaria ICI ancorché non fossero ancora terminate le necessarie attività istruttorie da parte dei competenti Uffici comunali e, quindi, in assenza di un idoneo titolo giuridico recante la quantificazione delle somme da incassare e la data di scadenza.

Il Collegio sottolinea la necessità che gli accertamenti delle entrate correnti (a cui sono riconducibili le entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria) siano effettuati nel pieno rispetto della normativa contabile. L'entità delle entrate in discorso, infatti, incide direttamente sugli equilibri di bilancio e sulla veridicità dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità calcolati con il criterio della competenza mista.



E. Nel corso dell'esercizio in esame il comune di Galatina ha proceduto alla rinegoziazione di quaranta mutui a tasso fisso concessi dalla Cassa DDPP.

~~L'operazione di ristrutturazione del debito ha comportato un allungamento del~~ periodo di ammortamento dei singoli mutui e l'applicazione di tassi fissi d'interesse inferiori a quelli originari. Ne è derivata una consistente riduzione delle rate semestrali da rimborsare (quota capitale e quota interessi) da che sono passate da € 771.909,26 ad € 406.159,36 su base annua.

L'ammontare complessivo degli interessi è tuttavia aumentato di € 1.016.768,04 passando da € 969.675,92 ad € 1.986.443,96.

Si premette che il controllo effettuato nel corso dell'istruttoria non ha avuto ad oggetto il rispetto della norma di cui all'art. 1 co. 71-bis della Legge 311/04 (che condiziona la legittimità delle operazioni di rinegoziazione al conseguimento della riduzione del valore finanziario delle passività totali) ma il solo profilo relativo all'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle rate semestrali.

Ritiene il Collegio che la riduzione della spesa derivante dalla differenza tra la rata ante-rinegoziazione e quella post-rinegoziazione (nella fattispecie in esame pari ad € 365.749,90 su base annua) non rappresenta una "economia" - così come sostenuto dall'ente - in conseguenza della quale procedere automaticamente all'incremento della spesa corrente.

Al contrario, le minori spese sostenute per il pagamento delle rate semestrali devono destinate a spese in conto capitale (in senso conforme cfr. Piemonte Deliberazione n. 265/2012/SRCPIE/PRSE del 21 giugno 2012 e n. 221/2011/SRCPIE/PRSE del 16 novembre 2011; Lombardia deliberazione n. 1027 del 1 dicembre 2010; Liguria deliberazione n. 77 del 17 settembre 2008). Infatti, la rinegoziazione di mutui già parzialmente ammortizzati comporta uno "spostamento" dell'onere di rimborso sui bilanci futuri dell'ente su cui viene a costituirsi un corrispondente vincolo di spesa.

Pertanto, a fronte di un vantaggio finanziario immediato a beneficio delle attuali amministrazioni si ha un corrispondente aggravio di spesa per le amministrazioni future su cui viene scaricato il peso di rate di ammortamento



di mutui relativi ad investimenti che, a causa dell'obsolescenza, hanno esaurito la loro utilità.

~~In base ad un fondamentale principio di natura economica il periodo di~~
ammortamento di ogni mutuo deve essere corrispondente alla durata del bene che è stato finanziato con il mutuo stesso.

Al riguardo, il Principio contabile n. 2 - punto n. 23, precisa che *"Ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento con il presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità"*.

Questo stesso principio è anche alla base della norma contenuta nell'art. 119, comma 6 della Costituzione secondo cui comuni, province, città metropolitane e regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese d'investimento.

La norma non intende soltanto assicurare la sostenibilità finanziaria dei bilanci degli enti locali limitando la possibilità di contrarre nuovi mutui ma, ponendo un vincolo di destinazione sulle risorse provenienti dall'indebitamento, positivizza la regola secondo cui ci deve essere una correlazione tra i costi dell'indebitamento e le utilità che si prevedono di conseguire con la realizzazione dell'investimento.

L'indebitamento, infatti, pone un vincolo sui bilanci degli esercizi futuri che si protrae per tutta la durata del piano di ammortamento.

Pertanto non può essere consentito che la spesa corrente (destinata all'acquisto di beni e servizi a fecondità semplice che esauriscono la loro utilità nel corso di breve tempo) sia finanziata con risorse che graveranno in capo a soggetti che non ne hanno beneficiato neanche in parte.

L'art. 119, co. 6 Cost., quindi, in applicazione dei principi di equità e solidarietà intergenerazionale - entrambi riconducibili al supremo valore di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. - impone una corrispondenza tra i costi dell'indebitamento e le utilità prodotte dagli investimenti finanziati con il medesimo debito.

Il prolungamento del piano di ammortamento previsto dalla rinegoziazione dei mutui originari incide, vulnerandolo, sul collegamento tra benefici degli



investimenti e relativi costi che vengono ad essere diluiti su un arco temporale più lungo in corrispondenza del nuovo piano di ammortamento.

~~Pertanto, al fine di ripristinare il suddetto collegamento e di assicurare,~~
conseguentemente, il rispetto del vincolo costituzionale, è necessario che le risorse finanziarie liberate dall'operazione di ristrutturazione del debito siano destinate alla realizzazione di nuovi investimenti.

Per le ragioni esposte il Collegio esclude che i risparmi in parola possano essere utilizzati per incrementare il volume delle spese correnti e/o per conseguire gli equilibri di bilancio.

Si aggiunga che, al di là della specifica prescrizione normativa dell'art. 119, co. 6 Cost., l'Osservatorio sulla Finanza e contabilità degli enti locali - nel parere approvato nella seduta del 6 novembre 2003 - ebbe già modo di precisare che *"esiste un orientamento generale di leggi di settore tendenti a contenere, per finalità di politica economica generale, l'aumento delle spese correnti dello Stato e di tutti gli altri enti pubblici. [...] Ne consegue che [...] l'eventuale incremento della spesa corrente costituirebbe un comportamento non avveduto da parte degli amministratori, oltre che una soluzione concreta economicamente poco conveniente sul piano generale"* (cfr. in senso conforme: Sezione regionale di controllo per la Toscana deliberazione n. 27 del 6 aprile 2011).

PQM

la Sezione regionale di controllo per la Puglia nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 1 comma 166 e ss. della legge n. 266/2005 e dall'art. 148-bis TUEL, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2010 del comune di Galatina, accerta che:

- 1) Costituiscono violazioni di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria:
 - a) la tardiva approvazione del rendiconto di gestione rispetto al termine del 30 aprile fissato dall'art. 151, comma 7 e dall'art. 227, comma 2 TUEL;
 - b) l'accertamento contabile di entrate in assenza dei presupposti normativamente richiesti dall'art. 179 TUEL;



2) Costituiscono irregolarità suscettibili di pregiudicare, in prospettiva, l'equilibrio economico-finanziario dell'ente:

- a) l'accertamento di un risultato di amministrazione formato esclusivamente da residui attivi di anzianità superiore a cinque anni caratterizzati da un modesto indice di realizzazione;
- b) l'applicazione al bilancio di previsione dell'intero di avanzo di amministrazione avente la composizione di cui al punto precedente;
- c) la destinazione al finanziamento della spesa corrente dei risparmi di spesa derivanti da un'operazione di rinegoziazione dei mutui in ammortamento.

DISPONE

- che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale affinché ne dia comunicazione al predetto Consiglio, nonché al sindaco del citato comune.
- che copia della presente pronuncia sia trasmessa all'Organo di revisione del comune di Galatina ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;


ASSEGNA

ai sensi dell'art. 148 - bis TUEL il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione per l'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 26 febbraio 2013.


Il relatore

(Marco Di Marco)






Il Presidente

(Raffaele Del Grosso)



depositata in Segreteria
il **28 MAR. 2013**
Il Direttore della Segreteria
(dott. ssa Marialuce SCIANNAMEO)





COMUNE DI GALATINA

(Provincia di Lecce)



c.a. dott. Marco Di Marco

**FAX PER:
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA PUGLIA
VIA G. MATTEOTTI N. 56
70121 BARI
080/5950296**

Oggetto: Ordinanza n. 9/13 - Rendiconto 2010 – Esame e pronuncia ai sensi dell'art. 1 commi 166 e segg. della legge n. 266/05 – Memoria illustrativa

In riferimento alle criticità ancora rilevate da Codesta Corte, con l'Ordinanza di cui all'oggetto, si trasmettono le seguenti memorie illustrative:


N. 1 Tardiva approvazione rendiconto di gestione

In merito alla criticità di cui sopra, si ribadisce che, come comunicato nella precedente nota del 25/07/2012, questa Amministrazione si è insediata nel mese di Giugno 2012; la precedente Amministrazione, insediatasi nel mese di Maggio 2010, è caduta in data 22/12/2011 a seguito delle dimissioni di n. 11 consiglieri e la conseguente nomina di un Commissario Straordinario. Per quanto attiene all'approvazione tardiva del Rendiconto 2010, si segnala che l'Ufficio aveva predisposto per tempo l'elaborato contabile e che l'Organo di Revisione ne aveva più volte sollecitato l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Soltanto in data 28/09/2011 la Giunta Comunale provvedeva ad approvare la relazione illustrativa che accompagna il Conto. Successivamente, in data 05/10/2011 il Consiglio Comunale procedeva alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio tenuto conto anche di detta Relazione Illustrativa. Pertanto è ipotizzabile che tale ritardo sia imputabile a problematiche di natura politica.

N. 2 Elevata incidenza sull'avanzo di amministrazione dei residui attivi di notevole vetustà (anteriori al 2006) connessa al loro modesto indice di realizzazione.

In merito alla criticità di cui sopra, si comunica che con l'approvazione del Conto Consuntivo 2011 si è proceduto ad una ulteriore ricognizione e riduzione dei residui attivi iscritti al Titolo I ed al Titolo III ed alla data del 31/12/2011, il loro ammontare risulta essere quello evidenziato nella seguente tabella riepilogativa e comparativa:

Titolo	Residui ante 2006 da Consuntivo 2010	Residui ante 2006 da Consuntivo 2011	Differenza
Titolo I	1.152.820,15	755.256,47	-397.563,68
Titolo III	467.942,77	349.011,65	-118.931,12
Totale	1.620.762,92	1.104.268,12	-516.494,80



COMUNE DI GALATINA

(Provincia di Lecce)

Vi è da aggiungere, che dei residui attivi ante 2006 del Titolo III, € 177.000,00 attongono a crediti del Comune di Galatina nei confronti della società partecipata Centro Salento Ambiente S.p.A.; come già comunicato con nota dell'08/10/2012, esiste peraltro un contenzioso con detta società inerente alla posizione debitoria/creditoria per la definizione del quale si è proceduto a conferire incarico legale. L'attività di revisione dei residui attivi di scarsa esigibilità è continuata anche nell'anno 2012 ed i relativi risultati verranno evidenziati con l'approvazione del Rendiconto 2012, tenendo conto anche dell'accantonamento relativo al fondo svalutazione crediti di cui all'art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012.

N. 3 Totale mancanza di riscossioni da accertamenti tributari per recupero ICI.

Come già comunicato con nota del 25/07/2012, la fase di contraddittorio con i contribuenti interessati si è conclusa con l'emissione di avvisi di pagamento per un importo pari a circa € 244.000,00. La differenza tra le somme accertate nel 2010, pari ad € 263.250,00, e gli avvisi di pagamento emessi saranno stralciate con l'approvazione del Rendiconto 2012.

Per quanto concerne gli aspetti legati alle ripercussioni della riscossione delle entrate sulle disponibilità liquide del comune, vi è da osservare che l'andamento di tale riscossione è influenzato sia dalla tempistica di erogazione dei trasferimenti erariali, che quasi sistematicamente avvengono con ritardo rispetto alle scadenze prestabilite (ad esempio, alla data odierna, l'Ente è ancora in attesa di introitare il saldo del fondo sperimentale di riequilibrio 2012), sia dai ritardi nel versamento da parte dei contribuenti dei principali tributi locali (ICI e TIA); ovviamente, la conseguente attività di recupero delle somme comporta tempi di incasso più lunghi rispetto alle scadenze originarie.

N. 4 Destinazione delle risorse derivanti dalla diminuzione delle rate di ammortamento a seguito della rinegoziazione di mutui.

In riferimento poi alla criticità di cui sopra, come già detto nella nota del 25/07/2012, la scelta dei mutui da rinegoziare è stata effettuata avendo cura di individuare quelli che presentavano tassi originari molto più elevati rispetto al nuovo tasso rinegoziato e con data di contrazione più recente. Occorre evidenziare, poi, che i pesanti tagli lineari operati ai trasferimenti erariali hanno creato gravissimi problemi ai bilanci degli Enti Locali. Questa situazione è coincisa con un momento di grave crisi nazionale ed europea, che ha colpito maggiormente il mondo del lavoro e del welfare, con una conseguente maggiore richiesta di interventi da parte dell'Ente. In un contesto così difficile, sia al fine di evitare ulteriori notevoli disagi alla cittadinanza, sia al fine di mantenere gli stessi standards quantitativi e qualitativi dei servizi erogati e sia al fine di evitare il ricorso ad un aumento della pressione fiscale e quindi garantire il mantenimento dell'equilibrio stesso del bilancio, le economie derivanti dall'operazione di rinegoziazione di che trattasi sono confluite, gioco forza, nella parte corrente del bilancio. Pur riconoscendo un costo aggiuntivo a carico dei bilanci futuri, vi è anche da considerare che l'impatto di detto onere potrà risultare meno pesante tenuto conto del periodo di rinegoziazione pari a 15 anni e dell'andamento del processo inflazionistico.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
dott. Lucio CAFARO


IL SINDACO
dott. Cosimo MONTAGNA

Rapp invio fax

20-FEB-2013 12:53 MER

Numero fax : 0836633238
Nome : COMUNE DI GALATINA

Nome/Numero : 00805950296
Pag. : 2
Ora iniz. : 20-FEB-2013 12:52 MER
Tempo trascorso : 01'12"
Modalita' : STD ECM
Risultati : [O.K]



COMUNE DI GALATINA

(Provincia di Lecce)

c.a. dott.ssa Spierto

SPETT.LE
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA PUGLIA
VIA G. MATTEOTTI N. 56
70121 BARI
Fax 080-5950296



Oggetto: Applicazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) – Relazione sul Rendiconto 2010 – Integrazione

Come da contatto telefonico con la dott.ssa Spierto ed in riferimento all'oggetto, si comunica quanto segue:

Parametro deficitarietà strutturale n. 4


In riferimento alle motivazioni già fornite con la nota prot.n. 20120026553 del 24/07/2012 e ad integrazione delle stesse, si precisa che il Comune di Galatina nell'esercizio finanziario 2010 ha impegnato la somma di € 3.654.937,86, stanziata dalla Regione Puglia, in favore del Comune di Galatina in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale Sociale composto dai Comuni di Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano Cavour e Soleto. L'erogazione dei fondi è avvenuta nell'anno 2011 così come anche l'attivazione dei relativi servizi; di conseguenza, anche i corrispondenti pagamenti sono stati effettuati nell'anno 2011 e sono tuttora in corso.

Pertanto l'incidenza degli importi di cui sopra, per i quali, come evidenziato, non era oggettivamente possibile procedere al pagamento nel corso dell'anno 2010, e l'effetto della situazione debitoria/creditoria nei confronti della società partecipata Centro Salento Ambiente S.p.A. di cui si è già detto nella citata nota prot.n. 20120026553, hanno determinato il non rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 che, altrimenti, avrebbe evidenziato un valore di circa il 32% e quindi il rispetto dello stesso.

Posizione debitoria/creditoria società partecipata Centro Salento Ambiente S.p.A..

Come da richiesta, si fornisce un quadro analitico, distinto per tipologia ed anno di riferimento, della situazione debitoria/creditoria nei confronti della società partecipata Centro Salento Ambiente S.p.A.

All'uopo si precisa che, nell'anno 2011, si è proceduto, d'intesa con la società mista, ad una compensazione della situazione debitoria/creditoria per € 1.239.226,78, come da allegata copia del verbale datato 13/01/2011.



COMUNE DI GALATINA

(Provincia di Lecce)

Tale compensazione ha comportato una consistente riduzione dell'ammontare dei residui attivi e passivi del Comune di Galatina.

A tal proposito, occorre evidenziare, poi, che l'Ente ha ritenuto opportuno affidare incarico ad un legale al fine di giungere alla definizione della situazione in questione.

Sono pertanto in corso contatti con la società mista Centro Salento Ambiente S.p.A.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELLA
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
dott. Lucio CAFARO

CREDITI DEL COMUNE DI GALATINA				DEBITI DEL COMUNE DI GALATINA			
Canone appalto parcheggi	2001	21.519,35		Quota proventi contravvenzionali di competenza della società mista	2002	13.282,80	
Canone appalto parcheggi	2003	51.645,69		Quota proventi contravvenzionali di competenza della società mista	2003	35.241,89	
Canone appalto parcheggi	2004	51.645,69		Quota proventi contravvenzionali di competenza della società mista	2004	19.154,72	
Canone appalto parcheggi	2005	51.645,69		Quota proventi contravvenzionali di competenza della società mista	2005	22.087,21	
Canone appalto parcheggi	2006	51.645,69		Quota proventi contravvenzionali di competenza della società mista	2006	20.911,42	
Canone appalto parcheggi	2007	51.645,69		Quota proventi contravvenzionali di competenza della società mista	2007	20.968,77	
Canone appalto parcheggi	2008	51.645,69		Quota proventi contravvenzionali di competenza della società mista	2008	22.792,22	
Canone appalto parcheggi	2009	51.645,69		Quota proventi contravvenzionali di competenza della società mista	2009	23.644,98	
Canone appalto parcheggi	2010	51.645,69		Quota proventi contravvenzionali di competenza della società mista	2010	21.911,26	
Totale canoni appalto parcheggi			434.684,87	Totale quote proventi contravvenzionali			199.995,27
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche cassonetti rifiuti	2003-2005	64.350,26		Servizi aggiuntivi svolti dalla società mista	2004	115.000,00	
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche cassonetti rifiuti	2006-2008	37.409,06		Servizi aggiuntivi svolti dalla società mista	2005	115.000,00	
Totale Tosap cassonetti rifiuti			101.759,32	Servizi aggiuntivi svolti dalla società mista	2006	115.000,00	
				Servizi aggiuntivi svolti dalla società mista	2007	115.000,00	
Rate mutui anticipate per conto della società mista	2005	123.377,24		Servizi aggiuntivi svolti dalla società mista	2008	115.000,00	
Rate mutui anticipate per conto della società mista	2006	481.688,62		Servizi aggiuntivi svolti dalla società mista	2009	115.000,00	
Rate mutui anticipate per conto della società mista	2007	481.688,62		Servizi aggiuntivi svolti dalla società mista	2010	115.000,00	
Rate mutui anticipate per conto della società mista	2008	481.688,62		Totale servizi aggiuntivi			805.000,00

Rate mutui anticipate per conto della società mista	2009	481.688,62
---	------	------------

Totale rate mutui anticipate 2.050.131,72

Canone servizio raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani	2010	272.751,76
---	------	------------

Contributo una tantum copertura riduzioni tariffarie anno 2003		100.000,00
Contributo una tantum copertura riduzioni tariffarie anni 2004 e 2005		385.000,00

Totale contributi una tantum 485.000,00

Tariffa rifiuti dovuta dal Comune di Galatina	2004	43.444,47
Tariffa rifiuti dovuta dal Comune di Galatina	2005	42.626,82
Tariffa rifiuti dovuta dal Comune di Galatina	2006	33.201,97
Tariffa rifiuti dovuta dal Comune di Galatina	2007	34.291,35
Tariffa rifiuti dovuta dal Comune di Galatina	2008	42.515,27
Tariffa rifiuti dovuta dal Comune di Galatina	2009	38.151,63

Totale rimozione rifiuti vari ed ingombranti 234.231,51

TOTALE CREDITI AL 31/12/2010 2.586.575,91

TOTALE DEBITI AL 31/12/2010 1.996.978,54

VERBALE DI COMPENSAZIONE VOLONTARIA

Tra le parti :

- **Centro Salento Ambiente S.p.a.** corrente in Galatina (LE) alla Via Umberto I n.40, in persona del suo legale rappresentante Dott. Giuseppe Corciulo,
- **Comune di Galatina**, in persona del Dirigente del settore Economico-Finanziario Dott. Lucio Cafaro

si conviene quanto segue:

Le parti tra loro rispettivamente sia debitori che creditori, *dichiarano di voler compensare solo una parte delle posizioni creditorie e debitorie aperte alla data del 31 dicembre 2010 e precisamente:*

- Credito che il Comune di Galatina vanta nei confronti della Centro Salento Ambiente S.p.a. per il pagamento delle rate dei mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti per un ammontare di **€. 2.050.131,72 (duemilionicinquantamilacentotrentuno/72)**;
- Credito che la Centro Salento Ambiente s.p.a. vanta nei confronti del Comune di Galatina per un ammontare complessivo di **€. 1.239.226,78 (unmilione duecentotrentanove miladuecentoventisei/78)** costituito da:
 - a) Fatture emesse per Tariffa rifiuti **€. 234.231,51** (duecentotrentaquattromiladuecentotrentuno/51) e più precisamente:
 - o fattura n. 11392 del 15/06/04 di €. 42.626,82;
 - o fattura n. 22611 del 10/08/04 di €. 817,65;
 - o fattura n. 10854 del 01/02/05 di €. 10.510,72;
 - o fattura n. 22125 del 01/06/05 di €. 10.627,51;
 - o fattura n. 34158 del 01/09/05 di €. 21.488,59;
 - o fattura n. 10035 del 01/03/06 di €. 10.510,72;
 - o fattura n. 22492 del 01/06/06 di €. 22.691,25;
 - o fattura n. 10694 del 01/05/07 di €. 34.291,35;
 - o fattura n. 10832 del 03/06/08 di €. 42.015,27;
 - o fattura n. 12352 del 25/08/08 di €. 500,00;
 - o fattura n. 10663 del 01/06/09 di €. 38.151,63.
 - b) Fatture relative ai servizi aggiuntivi per gli anni dal 2004 al 2010 per un ammontare complessivo di **€. 805.000,00 (ottocentocinquemila/00)**;
 - c) Fatture relative ai proventi contravvenzionali relative all'intero periodo dal 01/06/2002 al 30/09/2010 per un ammontare complessivo di **€. 199.995,27 (centonovantanove milanovecentonovantacinque/27)**;

Le parti dichiarano di compensare le predette partite di debito / credito e pertanto:

- La Centro Salento Ambiente s.p.a. dichiara estinto il suo credito relativo alle partite indicate alle precedenti lettere a), b), c) per un ammontare complessivo di **€. 1.239.226,78 (unmilione duecentotrentanove miladuecentoventisei/78)**;
- Il Comune di Galatina dichiara estinto il suo credito per il pagamento delle rate dei mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti per un ammontare di **€. 1.239.226,78 (unmilione duecentotrentanove miladuecentoventisei/78)**;

Le parti danno quindi atto che alla data del 31/12/2010 il Comune di Galatina vanta un residuo credito nei riguardi della Centro Salento ambiente s.p.a. per l'anticipazione del pagamento delle rate dei mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti di **€. 810.904,94 (ottocentodiecimilanovecentoquattro/94)**, pari alla differenza tra **€ 2.050.131,72** ed **€ 1.239.226,78**.

Il presente accordo di compensazione volontaria autorizza il tesoriere del Comune di Galatina, Banca Popolare Pugliese – Filiale di Galatina, a quietanzare i mandati di pagamento e ad introitare gli ordinativi di incasso che verranno emessi a fronte della suddetta compensazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Galatina, 13/01/2011

Per IL COMUNE DI GALATINA

Dott. Lucio Cafaro



Per La CENTRO SALENTO AMBIENTE S.P.A.


Dott. Giuseppe Corciulo

Rapp invio fax

05-OTT-2012 12:37 VEN

Numero fax : 0836633238
Nome : COMUNE DI GALATINA

Nome/Numero : 00805950296
Pag. : 5
Ora iniz. : 05-OTT-2012 12:35 VEN
Tempo trascorso : 01'46"
Modalita' : STD ECM
Risultati : [O.K]



COMUNE DI GALATINA

(Provincia di Lecce)

c.a. dott. Marco Di Marco



SPETT.LE

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA PUGLIA
VIA G. MATTEOTTI N. 56
70121 BARI

Oggetto: Applicazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) – Relazione sul Rendiconto 2010 – Vs. nota prot.n. 0001159 del 31/05/2012 SC_PUG-T75-P

In riferimento all'oggetto, si comunica quanto segue:

Approvazione Rendiconto 2010


Occorre preliminarmente osservare, che l'attuale Amministrazione si è insediata nel mese di Giugno 2012, dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative del maggio 2012, ed in conseguenza della caduta della precedente Amministrazione in carica, a causa delle dimissioni di n. 11 consiglieri su n. 20, e la conseguente nomina di un Commissario Prefettizio. La precedente Giunta ha approvato la relazione illustrativa del Conto 2010 in data 28/09/2011 (nonostante l'Ufficio avesse predisposto per tempo tutta la documentazione e l'Organo di Revisione più volte sollecitata l'approvazione), mentre il precedente Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto in data 30/11/2011. Pertanto si può soltanto ipotizzare che tali ritardi siano imputabili a problematiche di natura politica.

Parametro deficitarietà strutturale n. 4

Per l'anno 2010 il parametro è pari al 58,95% e quindi oltre il tetto del 40% max stabilito dalle norme di legge per lo stesso. Occorre comunque precisare che, nei residui passivi delle spese correnti, sono allocate somme pari a circa € 2.000.000,00 relative a debiti del Comune di Galatina nei confronti della società partecipata Centro Salento Ambiente S.p.A.; di contro, il Comune di Galatina, è creditore nei confronti della medesima società di somme superiori a detto importo e per vari titoli, allocate nella parte entrata-residui attivi. Pertanto, se si fosse proceduto al pagamento delle somme dovute alla Centro Salento Ambiente S.p.a. pari a circa € 2.000.000,00, incassando contestualmente dalla stessa altrettanti crediti, tale parametro sarebbe risultato pari a circa il 49%.

Tabella 1.6.1 proventi permessi di costruire.

Ad aprile 2012, degli accertamenti notificati nell'anno 2010, sono stati incassati ulteriori € 32.238,10. Si precisa che dei restanti € 207.204,47 ancora da incassare, € 182.120,98 sono relativi ad una immobiliare, la Buttazzo Immobiliare S.r.l., che, sollecitata ad effettuare i versamenti, ha manifestato l'intenzione di rinunciare al permesso a costruire richiesto. Pertanto,



di eventuale tale decisione, si terrà conto nella redazione del Conto di Bilancio 2012. Si precisa, altresì, che gli accertamenti vengono effettuati sulla base dell'importo totale dovuto ed incassati sulla base della tempistica prevista dalla rateizzazione richiesta dall'interessato.

Tabella 1.6.4 accertamenti ICI – TIA

Circa gli accertamenti ICI, gli stessi sono relativi a nuove aree edificabili risultanti dal Piano Regolatore per le quali è in corso un contraddittorio con gli interessati, in quanto alcune aree sono destinate a comparti edificatori che contemplan la realizzazione di strade, verde pubblico ed altre opere di pubblica utilità che non soggiacciono al pagamento dell'ICI.

Per quanto riguarda la Tarsu, a far tempo dall'01/01/2003 il Comune di Galatina ha istituito la tariffa di igiene ambientale. Il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani è stato espletato dalla citata società Centro Salento Ambiente S.p.A., in qualità di concessionario e gestore la quale ha provveduto ad emettere le fatture nei confronti degli utenti ed ad introitare le relative somme senza, quindi, alcun riflesso sul bilancio comunale. Ovviamente anche l'attività di accertamento del tributo, compresa anche quella relativa all'annualità 2005, è stata svolta dalla stessa società ed i relativi introiti contabilizzati nei suoi bilanci. A partire dall'anno 2010, a seguito delle sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, con la quale è stata ribadita la natura di tributo della Tariffa di Igiene Ambientale e, quindi, la non assoggettabilità ad Iva della stessa, il Comune di Galatina ha provveduto direttamente all'espletamento del servizio di che trattasi.

Per quanto concerne le entrate tributarie, la riscossione e l'accertamento delle stesse avviene in maniera diretta, per il tramite degli uffici comunali.


Gestione residui

I residui attivi dei titoli I e III ante 2006, ammontano al 31/12/2010 ad € 1.620.762,92. Al 31/12/2011 gli stessi residui presentano un saldo di € 1.104.268,12. E' stata, quindi, attuata una attenta analisi in fase di riaccertamento dei residui attivi e, con particolare riferimento all'anno 2011, ha determinato un avanzo di amministrazione non vincolato di "soli" € 13.975,66. Da tenere presente, inoltre, che dei residui attivi ante 2006 del titolo III, circa € 177.000,00 attengono a crediti del Comune di Galatina nei confronti della partecipata Centro Salento Ambiente S.p.A. di cui si è detto in precedenza. Nella conservazione dei residui si è tenuto conto, inoltre, dello scioglimento della società previsto per il 31/12/2012. Nel corso dell'anno 2011, in fase di assestamento, si è provveduto ad applicare l'avanzo dell'anno 2010 per € 12.465,00 a destinazione vincolata ed € 23.469,66 per il finanziamento del fondo di riserva. Al 31/12/2011 dell'avanzo che ha finanziato il fondo di riserva sono risultati non impiegati € 8.542,17.

Rinegoziazione mutui

Circa la rinegoziazione dei mutui, si è proceduto ad una analisi degli stessi, optando per limitare la rinegoziazione ai soli mutui con debito residuo non inferiore ad € 10.000,00, durata residua non superiore ai 10 anni e con tassi rinegoziati inferiori ai tassi originari.

Circa le risorse conseguenti alla riduzione delle rate di ammortamento, considerato che trattasi di economie relative ad interessi passivi, l'Ente ha optato per il loro impiego nel



mantenimento degli stessi standards qualitativi dei servizi erogati alla collettività. Ciò ha consentito di evitare il ricorso ad un aumento della pressione fiscale sui contribuenti tenuto conto, anche, della continua riduzione dei trasferimenti erariali.

In allegato si trasmette copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 17/11/2010 di adesione al programma di rinegoziazione.

Tabella 1.11

I pagamenti imputati alla voce "Contabilità stipendi" pari ad € 25.249,78 sono relativi a:

- Erogazione compensi introitati dall'Istat a favore del personale dipendente
- Erogazione lavoro straordinario a carico della Regione Puglia per consultazioni elettorali
- Erogazione acconto di pensione a dipendenti (rimborsato dall'Inps Gestione ex Inpdap)
- Erogazione compensi a personale dipendente a carico di altre amministrazioni
- Versamenti a favore degli aventi diritto di trattenute stipendiali operate al personale in virtù di pignoramenti verso terzi

I pagamenti imputati alla voce "Altri interventi vari" pari ad € 28.288,10 sono relativi a:

- in riferimento a giudizi vinti dall'Ente, rimborsi spese legali a carico della parte soccombente, da erogare ai rispettivi avvocati;
- quote polizze RCT a carico degli amministratori comunali, anticipate dall'Ente ed agli stessi trattenute;
- rimborsi di tariffa igiene ambientale erroneamente versata al Comune di Galatina;
- restituzione di oneri concessionari erroneamente versati al Comune di Galatina;
- spese sostenute per riparazioni dell'impianto di pubblica illuminazione, in occasione di sinistri stradali, e rimborsate dalle assicurazioni degli automobilisti causanti il danno;
- borsa di studio "Antonio De Simone" erogata al vincitore e rimborsata dalla famiglia De Simone.


Gestione economale – tabella 1.11

La differenza tra i pagamenti 2010 e gli incassi 2010, pari ad € 2.576,29, è stata restituita dall'Economo Comunale ed incassata con reversali n. 210 del 26/01/2011 e n. 247 del 31/01/2011, di cui si allega copia, dopo la liquidazione delle spese sostenute nel IV trimestre 2010, di cui alla determinazione n. 89 del 27/01/2011 e l'approvazione del rendiconto 2010 di cui alla determinazione n. 189 del 15/02/2011 (allegate).

Si allega inoltre copia degli articoli dal n. 93 al n.108 del Regolamento di Contabilità, inerenti al servizio economale.

Fiera di Galatina e del Salento – tabella 2.3

A seguito della riduzione del capitale sociale per un ammontare totale di € 350.537,13, a copertura delle perdite pregresse, il Comune di Galatina, con il consuntivo 2010, ha provveduto allo stralcio dal titolo IV dell'Entrata della somma di € 86.779,11 pari alla quota di riduzione del capitale sociale di sua competenza.



In via prudenziale e stante l'attuale situazione della società mista, con il consuntivo 2011, si è provveduto all'ulteriore stralcio dal titolo IV dell'entrata della somma di € 90.244,89, pari al valore nominale delle quote residue.

Come richiesto, si allega copia dei bilanci 2009, 2010 e 2011.

Si comunica, inoltre, che la società è stata posta in liquidazione.

Contrattazione decentrata e procedure di progressione orizzontale

Come richiesto, in allegato si invia tutta la documentazione relativa a tali argomenti.

Circa i provvedimenti correttivi di cui alla delibera della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 13/PRSP/2012 sul rendiconto 2009, in allegato si trasmette copia della deliberazione commissariale n. 92 del 12/04/2012.

IL SINDACO

dott. Cosimo Montagna

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Federica PATERA

Dott.ssa Severina GEMMA

Dott. Raffaele ANCHORA

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Lufio CAFARO)

ANTICIPATA VIA FAX AL N. 080/5950296

Rapp invio fax

24-LUG-2012 09:05 MAR

Numero fax : 0836633238
Nome : COMUNE DI GALATINA

Nome/Numero : 00805950296
Pag. : 4
Ora iniz. : 24-LUG-2012 09:03 MAR
Tempo trascorso : 01'44"
Modalita' : STD ECM
Risultati : [O.K]

MODULARIO
C. C. 2



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

COMUNE DI GALATINA
- 4 FEB. 2013
POSTA IN ARRIVO

46
Sciacca

Al Sindaco del
Comune di Volturara Appula (FG)

Al Sindaco del
Comune di Cerignola (FG)

Al Sindaco del
Comune di Scorrano (LE)

Al Sindaco del
Comune di Galatina (LE)

Oggetto : Convocazione Sezione Regionale di Controllo per la Puglia:
esame e pronuncia ai sensi dell'art. 1 commi 166 e segg. della legge n. 266/05.

Si trasmette copia dell'ordinanza n. 9/13 del Presidente, relativa alla convocazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia, per il giorno **26 febbraio 2013, alle ore 10,00** presso la sede della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo - Via Matteotti, n. 56, - Aula adunanze - Bari.

Si trasmette, altresì, copia delle "Osservazioni" del Magistrato istruttore per la pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 1 commi 166 e segg. della legge n. 266/2005.

Il Direttore del Servizio di Supporto
(dott.ssa *Marialuce Sciannameo*)
Marialuce Sciannameo

CORTE DEI CONTI



0000290-01/02/2013-SC_PUG-T75-P

COMUNE DI GALATINA
Provincia di Lecce
Prot. 20130004608 del 04-02-2013
Uff. carico RAGIONERIA
A
Cat 4 Class 6

MODULARIO
C. C. 2

MOD. 2



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Ordinanza n. 9 /13

IL PRESIDENTE

COMUNE DI GALATINA
4 FEB. 2013
POSTA IN ARRETRATO

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20;
vista la deliberazione n. 14 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti concernente il Regolamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti ed in particolare l'art. 2, istitutivo delle Sezioni Regionali di controllo;
visto l'art. 1, comma 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
visto il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;
vista la L. 7/12/2012, n. 213 di conversione, con modificazioni, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

ORDINA

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia è convocata, in adunanza pubblica, per il giorno 26 febbraio 2013 alle ore 10,00 presso la sede di Bari in via Matteotti, n. 56, sul seguente ordine del giorno:

1) esame delle criticità ai fini della pronuncia ai sensi dell'art. 1, commi 168 della legge n. 266/2005, con riferimento ai Comuni sottoindicati:

Comune di Volturara Appula (FG)	(relatore 1°Ref. Dott. L. Fazio);
Comune di Cerignola (FG)	(relatore 1°Ref. Dott. L. Fazio);
Comune di Scorrano (FG)	(relatore 1°Ref. Dott. L. Fazio);
Comune di Galatina (LE)	(relatore Ref. Dott. M. Di Marco).


Dispone

che copia della presente ordinanza e delle allegate "Osservazioni" siano fatte pervenire, a cura del Direttore del Servizio di supporto, ai Sindaci dei Comuni suindicati. Questi hanno facoltà di inviare memorie illustrative e documenti in ordine alle questioni all'esame (anche a mezzo fax al n. 080/5950296), entro e non oltre le ore 12.00 del 20 febbraio 2013, nonché di intervenire all'adunanza sopra fissata, personalmente o a mezzo di propri rappresentanti aventi qualifica non inferiore a dirigente.

Bari, 1 febbraio 2013

Il Presidente della Sezione f.f.
(Grasso)

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T75




DOC. INTERNO N.29090831 del 01/02/2013

MODULARIO
C C - 394



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA PUGLIA

Via G. Matteotti, 56 - 70121 BARI



Oggetto: **Comune di GALATINA** (27.636 abitanti).
Rendiconto 2010.

Osservazioni del magistrato istruttore in esito all'istruttoria
compiuta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della L. 23
dicembre 2005, n.266 (L/F 2006).

In data 5 marzo 2012 è pervenuta la relazione dell'Organo di Revisione del Comune di Galatina sul rendiconto 2010 redatta ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L. n. 266/2005 in conformità alle linee guida approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti in data 20 aprile 2011 con deliberazione n. 2/AUT/INPR.

Dall'esame del questionario emergevano talune criticità e, con nota istruttoria nota del 31 maggio 2012 indirizzata all'Organo di revisione ed al Sindaco, si chiedevano chiarimenti ed integrazioni.

Alla luce dei chiarimenti forniti con le note del 25 luglio e 8 ottobre 2012, non risultano superate le seguenti criticità:

1. tardiva approvazione del rendiconto di gestione;
2. elevata incidenza sull'avanzo di amministrazione dei residui attivi di notevole vetustà (anteriori al 2006) connessa al loro modesto indice di realizzazione;
3. totale mancanza di riscossioni da accertamenti tributari per recupero ICI;
4. destinazione delle risorse derivanti dalla diminuzione delle rate di ammortamento a seguito della rinegoziazione di mutui.

1. Il rendiconto di gestione è stato approvato in data 30 novembre 2011 ben oltre il termine previsto dal legislatore. Sul punto l'amministrazione spiega che le ragioni sono "imputabili a problematiche di natura politica".

Si ritiene che la tardiva approvazione, avvenuta oltretutto successivamente al termine previsto per la salvaguardia degli equilibri (30 settembre), integri un comportamento difforme da una sana gestione finanziaria che incide sulla concreta possibilità di pianificare adeguatamente l'azione futura a causa della mancata conoscenza dei risultati di gestione.


2. Dall'analisi della gestione dei residui si rileva la presenza di residui attivi ante 2006 iscritti sui titoli I e III di notevole consistenza.

In considerazione della loro vetustà e dello scarso indice di riscossione si pongono dubbi sulle concrete possibilità di realizzazione dei relativi crediti.

L'analisi della vetustà dei residui attivi del Titolo III conservati al 31.12.2010 (incidenza dei residui ante 2006 sul totale dei residui) ha evidenziato i seguenti risultati:

Tab. 1

Titolo	Residui ante 2006	Totale residui provenienti dalla gestione residui	Indice di vetusta
Titolo I	1.152.820,15	3.122.779,43	36.92%
Titolo III	467.942,77	1.155.472,30	40.50%
Totale	1.620.762,92	4.278.251,73	37.88%



I dati esposti nella seguente Tabella consentono di apprezzare l'indice di realizzazione dei residui attivi ante 2006.

Tab.2

Titolo	Residui conservati al 31.12.2009	Residui stralciati o cancellati	Residui riscossi	Residui da riscuotere	Indice di realizzazione
Titolo I	1.299.778,71	72.474,62	74.483,94	1.152.820,15	5.73%
Titolo III	467.942,77			467.942,77	-
Totale	1.767.721,48	72.474,62	74.483,94	1.620.762,92	4.21%

L'andamento delle riscossioni dei residui più vetusti sopra evidenziata, rende concreto il rischio che nel risultato di amministrazione dell'ente siano presenti, tra gli altri, crediti insussistenti o di dubbia esigibilità.

Quanto sopra - unitamente al fatto che la massa dei residui in commento (€ 1.620.762,92) è di importo decisamente superiore all'ammontare del risultato di amministrazione accertato al 31 dicembre 2010 (euro 35.934,66) - comporta il forte rischio che a seguito della (probabile) cancellazione dei suddetti residui potrebbe scaturire una situazione di disavanzo.

2.1 Sotto altro profilo si osserva che la particolare composizione dell'avanzo (costituito come detto da residui attivi vetusti e con un basso indice di realizzazione) imporrebbe, secondo il principio della prudenza, maggiore cautela nella sua applicazione al bilancio di previsione.

Al riguardo si osserva che nel corso dell'esercizio 2010 è stato interamente utilizzato, con applicazione al bilancio di previsione, l'avanzo 2009 (€ 62.257,46 per il finanziamento della

spesa in conto corrente ed € 62.367.81 per il finanziamento della spesa in conto capitale). Ugualmente, nel corso del 2011 è stato applicato l'intero avanzo di amministrazione 2010.

2.2 L'entità dei residui attivi con elevato indice di vetustà, poi, è destinato ad influenzare anche l'andamento delle future gestioni di competenza in quanto l'art. 6, comma 17 del D.L. 95/12 prevede che "A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità".

3. Per quanto concerne le entrate derivanti dal recupero per evasione tributaria, a fronte di accertamenti ICI pari ad Euro 263.250,00 non è stata realizzata alcuna riscossione.

Sul punto l'amministrazione ha comunicato che tali accertamenti "sono relativi a nuove aree edificabili risultanti dal piano regolatore per le quali è in corso un contraddittorio con gli interessati, in quanto alcune aree sono destinate a comparti edificatori che contemplan la realizzazione di strade, verde pubblico ed altre opere di pubblica utilità che non soggiacciono al pagamento dell'ICI".

Al riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 179 TUEL e del Principio contabile n. 2, punto 10 non è possibile procedere all'accertamento di entrate in assenza dei requisiti previsti della norma.

Inoltre, la totale assenza di riscossioni, pone dubbi sull'attendibilità dell'iscrizione in bilancio delle somme da accertare.

Infine, si osserva che l'attività di accertamento delle entrate di parte corrente deve essere condotta con estrema prudenza dall'ente locale poiché la loro entità influenza il rispetto della regola degli equilibri di bilancio e la veridicità dei saldi di competenza mista calcolati ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Le criticità che interessano la riscossione delle entrate (residui ed accertamenti tributari) hanno evidenti ripercussioni sulle disponibilità liquide del comune.

Si evidenzia che anche per l'esercizio 2010 (come già rilevato da questa Sezione per l'anno 2008 e 2009) l'ente ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria per circa 195 giorni, nonché nell'esercizio 2011, l'anticipazione di tesoreria utilizzata è stata pari ad Euro 1.100.0000 per 160 giorni.



4. Nel corso del 2010, l'Ente ha proceduto alla rinegoziazione dei mutui in ammortamento. Nella tabella i dati di sintesi;

Numero muti rinegoziati	48
Capitale rinegoziato	4.105.946,44
Rata annuale ante rinegoziazione	771.909,26
Rata annuale post rinegoziazione	406.159,36
Interessi complessivi ante rinegoziazione	969.675,92
Interessi complessivi post rinegoziazione	1.986.443,96

Nella nota di risposta, l'Amministrazione comunicava che "la rinegoziazione ha interessato i mutui con debito residuo non inferiore ad Euro 10.000,00, durata residua non superiore ai 10 anni e con tassi rinegoziati inferiori ai tassi originari. Circa le risorse conseguenti alla riduzione delle rate di ammortamento, considerato che trattasi di economie relative ad interessi passivi, l'Ente ha optato per il loro impiego nel mantenimento degli stessi standards qualitativi dei servizi erogati alla collettività. Ciò ha consentito di evitare il ricorso ad un aumento della pressione fiscale sui contribuenti tenuto conto, anche, della continua riduzione dei trasferimenti erariali".

L'operazione di ristrutturazione del debito residuo ha comportato una modifica nel piano di ammortamento consistito nell'allungamento dei tempi di rimborso e nella riduzione della rata. La riduzione della spesa attuale e quindi la liberazione di risorse correnti però non rappresenta un risparmio o un'economia come sostenuto dall'ente bensì uno "spostamento" dell'onere di rimborso di parte delle quote di capitale sui bilanci futuri. Trattasi di un vantaggio immediato per l'amministrazione attuale a cui corrisponderà un costo aggiuntivo per le amministrazioni future.

Si ritiene, pertanto, che tali risorse non possano essere destinate a spese correnti e che, se non accantonate al fine di fornire copertura finanziaria alle rate di debito poste a carico dei bilanci futuri, siano vincolate alla realizzazione di nuovi investimenti.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende necessario sottoporre la questione all'esame collegiale della Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 266/2005.

Bari, 31.01.2013

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Marco Di Marco

